



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ROSETTA ROSSI"

Infanzia – Primaria -Secondaria I Grado

Via F. Borromeo 53/57 C.A.P.00168 ROMA ☎06/6281239 - 06/6145764

rmic8g300n@istruzione.it; rmic8g300n@pec.istruzione.it

C.M. RMIC8G300N – C.F. 97714010580



AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
ALLA DSGA
ALL'ALBO

Decreto indizione Elezioni del Consiglio di Istituto – triennio 2024/25 – 2025/26 – 2026/27

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 n° 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTA l'O.M. n. 215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n. 293 del 24.06.1996, e n. 277 del 17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto;

VISTA l'O.M. n. 267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali negli Istituti Comprensivi di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I° grado;

VISTA la C.M. MIUR prot. n. 17097 del 02/10/2018;

VISTA la nota MIM prot. n. 38475 del 19/09/2024 con cui il Ministero fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiali per l'a. s. 2024/2025;

VISTA la nota USR Lazio prot. n. 71368 dell'01/10/2024 che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 17 e 18 novembre 2024;

INDICE

le Elezioni del Consiglio di Istituto – triennio 2024/25 – 2025/26 – 2026/27 nei giorni di:

domenica 17 novembre 2024 dalle ore 8,00 alle ore 12,00

lunedì 18 novembre 2024 dalle ore 8,00 alle ore 13,30

LE ELEZIONI

Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto (consistenza numerica superiore ai 500 alunni), ai sensi dell'art. 6 comma 1 dell'O.M. 215/91, la rappresentanza delle componenti in seno all'eleggendo organo collegiale sarà di 19 membri così assegnati:

- a) il Dirigente Scolastico membro di diritto;
- b) n. 8 rappresentanti della componente “docenti” eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
- c) n. 8 rappresentanti della componente “genitori” eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti;
- d) n. 2 rappresentanti della componente ATA eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI contrapposte senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente.

L' ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l'elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE DOCENTE spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti che non prestano effettivo servizio di istituto perché esonerati dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo e passivo. Perde altresì il diritto di elettorato il docente in aspettativa per motivi di famiglia. I docenti in servizio in più istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo in tutti gli istituti in cui prestano servizio. L' ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l'elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto precisato nella lettera c) del presente decreto. I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o dell'infanzia dello stesso istituto, votano una sola volta (O.M. n. 215/91 art. 27 comma 8).

L' ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l'elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

Gli ELETTORI che facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono. Gli ELETTORI predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

Le LISTE dei CANDIDATI, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere presentate, da parte di uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale c/o l'Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 09:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

- a) per la COMPONENTE del PERSONALE DOCENTE, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 13 presentatori;
- b) per la COMPONENTE dei GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori;
- c) per la COMPONENTE del PERSONALE ATA, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 2 presentatori.

I CANDIDATI debbono essere elencati con l'indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I CANDIDATI, inoltre, debbono, nell'ordine, essere segnati da numeri arabi progressivi [esempio: 1) ROSSI Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc.].

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I[^], II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato. Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

VOTI ESPRIMIBILI

- Per la Componente del PERSONALE DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza;
- Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
- Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. Le LISTE debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente. Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere. L'AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto debbono essere indicati Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita (solo per i candidati), nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Propaganda Elettorale

L'illustrazione dei programmi potrà avvenire a cura dei presentatori di lista e dei candidati dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni. È consentita la distribuzione di materiale propagandistico, previa visione del Dirigente scolastico.

Allestimento del seggio elettorale: I docenti, gli ATA e i genitori degli alunni di tutti i plessi e ordini di scuola voteranno c/o il seggio unico che sarà costituito nella sede centrale dell'I.C. Rosetta Rossi in via Federico Borromeo n. 53 Roma – 00168.

Il seggio elettorale sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

- Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.
- Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

INVITO AL VOTO

Considerata l'importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel rinnovo di quello che è uno dei principali strumenti di partecipazione alla vita della Scuola, si invitano le famiglie e il personale docente e ATA a votare nelle prossime elezioni, affermando la volontà di partecipare al processo di rinnovamento del servizio scolastico finalizzato al miglioramento e all'ampliamento delle opportunità educative e di formazione dei nostri bambini e ragazzi. Ai sensi dell'art. 37 del Dlgs n. 297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al Dlgs n. 297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.

Allegato

Scadenario elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dr.ssa Stella Fiorillo

*documento firmato digitalmente ai sensi del
Dlgs 82/2005 e norme ad esse connesse*